



8

GILDA degli insegnanti

Illustrazione a cura di Angelo Scibba

Rubrica a cura di Libero Tassella*

Professione
DOCENTE marzo 2007

Il Bandolo di Arianna

È permesso?... Permessi, aspettative e congedi

4^a e ultima
parte**

Aspettativa per destinazione all'estero del coniuge:

il docente il cui coniuge presti servizio all'estero può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. L'aspettativa spetta di diritto, può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge ed è senza retribuzione (legge 11.2.1980, n. 26 e legge 25.6.1985, n. 333).



Aspettativa per missioni cattoliche:

due anni senza alcuna retribuzione, solo per gli insegnanti della scuola elementare (Legge 2.12.1928, n. 2687).

Aspettativa per mandato parlamentare nazionale, europeo, regionale:

per tutto il periodo del mandato, senza assegni, essi, ai sensi della C.M. 10.2.1994 n. 40, possono fruire dell'indennità parlamentare o regionale ovvero optare per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza (art. 68 D.L.vo 30.3.2001, n. 165).



Aspettativa componenti commissioni regionali di controllo (CO.RE.CO.) Legge 142/90:

per il periodo del mandato, senza alcun trattamento economico.

Aspettativa amministratori enti locali:

per il periodo del mandato, senza alcuna retribuzione. (articoli 2 e 4 Legge 27.12.1985, n. 816, D.L.vo 18.1.1993 n. 8 convertito in Legge 19.3.1993, n. 68). Per i riflessi contributivi dei periodi trascorsi in aspettativa non retribuita dagli amministratori locali art. 26 della legge 3.8.1999 n. 265, si veda la nota INPDAP prot. N. 839/S del 16.2.2000).

Aspettativa per i candidati al Parlamento Europeo

per campagna elettorale: per il periodo della campagna elettorale fino al giorno del voto, senza alcun retribuzione (art. 52, Legge 24.1.1979, n. 18).

Aspettativa per contrattisti e assegnisti:

per il periodo contrattuale, senza alcuna retribuzione. (art. 25, ultimo comma DPR 11.7.1980 n. 382).

Aspettativa per il personale tossicodipendente:

per tutto il periodo del trattamento riabilitativo e comunque non oltre il triennio senza alcuna retribuzione (art. 99 legge 162 del 26.6.1990).

Aspettativa per servizio di leva o equiparati:

per tutto il periodo del servizio, senza alcuna retribuzione (art. 67, DPR 10.1.197, n. 3).

Aspettativa per richiamo alle armi:

per il periodo di richiamo eccedenti i primi due mesi, con retribuzione più favorevole tra quella civile e quella militare (art. 454, comma 1 D.L.vo 16.4.1994, n. 297).

Aspettativa dei volontari con contratto di cooperazione allo sviluppo:

per tutta la durata del contratto di cooperazione, nessuna retribuzione (Legge 26.2.1987 n. 49 art. 32, modificata dalla legge 288/91).

Il contratto di cooperazione non può avere durata superiore a due anni.

Aspettativa per coniuge con contratto di cooperazione allo sviluppo come volontario:

massimo 2 anni, nessuna retribuzione (Legge 26.2.1987 n. 49).

Comandi presso gruppi parlamentari:

5 anni anche non consecutivi, nessuna retribuzione.

Congedo biennale per gravi motivi familiari:

l'art. 2 del regolamento D.M. n. 278 del 21.7.2000, pubblicato sulla G.U. 238 dell'11.10.2000, in applicazione dell'art. 4, comma 2 della legge 53/2000, consente a tutti i dipendenti, quindi sia ai docenti con contratto a tempo indeterminato sia a quelli con contratto a tempo determinato, di beneficiare di un periodo di congedo



per gravi motivi familiari della durata massima di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per i docenti con contratto a tempo determinato il congedo, fruibile nell'ambito della durata della nomina, dà solo diritto alla conservazione del posto ma non è valido per la maturazione del punteggio. Questo tipo di congedo, a differenza dei permessi retribuiti, non è retribuito, interrompe l'anzianità di servizio, non è coperto da contribuzione, neanche figurativa. Al dipendente, durante il congedo, è fatto divieto di svolgere altra attività lavorativa. Il congedo può essere fruibile continuativamente o frazionatamente, si computa secondo il calendario civile, comprendendo nel periodo di congedo, i giorni festivi o non lavorativi; le frazioni inferiori a un mese si sommano tra loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni. Il dirigente scolastico si deve esprimere sulla concessione o sul diniego entro 10 giorni dalla richiesta, in caso di diniego il docente nei successivi 20 giorni può richiedere il riesame della domanda. Il dirigente scolastico con provvedimento adeguatamente motivato e nel caso in cui le proprie esigenze organizzative non gli consentono la sostituzione può: negare la concessione del congedo, rinviare la fruizione, accogliere parzialmente la richiesta.

Nel caso il congedo venga richiesto dal personale con contatto a tempo determinato, l'amministrazione può rifiutare la concessione nei seguenti casi: il rapporto di lavoro sia stato instaurato per la sostituzione di altro dipendente per lo stesso congedo, vi sia incompatibilità con la durata del rapporto di lavoro in relazione al periodo di congedo richiesto. I soggetti per i quali è possibile beneficiare del congedo sono: lo stesso dipendente, per ragioni personali, con esclusione della malattia, il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali, parenti ed affini entro il terzo grado dei portatori di handicap anche non conviventi.

I motivi per i quali può essere chiesto il congedo sono: necessità familiari derivanti da decesso di una

delle persone predette, cura ed assistenza delle persone suddette che comportano un particolare impegno del dipendente e della propria famiglia, grave disagio personale del dipendente con esclusione della malattia, una delle seguenti patologie che interessano le persone sopra indicate:

- patologie acute e croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, desmatabolica, post traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai punti 1), 2), 3) per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.

Congedo per la formazione: l'art. 5 della legge n. 53/2000 consente al dipendente che abbia almeno 5 anni di anzianità di servizio la possibilità di chiedere un periodo di congedo per la formazione continuativa o frazionato della durata non superiore a 11 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa. Questa forma di congedo viene riconosciuta in aggiunta a quello previsto per il diritto allo studio già riconosciuto ai dipendenti. Il congedo può essere richiesto per i seguenti motivi: completamento della scuola dell'obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo grado, conseguimento del diploma universitario o di laurea. Durante il congedo il docente conserva il posto ma non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è valido ai fini dell'anzianità di servizio, non è computabile con le ferie, con l'assenza per malattia o con altre forme di congedo. Il docente ai fini pensionistici può richiedere il riscatto del periodo del congedo ovvero assicurare la copertura assicurativa mediante la prosecuzione volontaria dei contributi. Il congedo può essere interrotto in caso di grave e documentata infermità da comunicare per iscritto al dirigente scolastico. Nel caso di comprovate esigenze organizzative il dirigente scolastico può rifiutare la concessione del congedo ovvero differire la fruizione.

Congedo per attività di cooperazione allo sviluppo: durata massima 4 anni, minima 4 mesi, retribuzione intera (Legge 26.2.1987 n. 49).

Esonero commissioni di concorso: per tutto il tempo necessario con intero trattamento economico.

** Le puntate precedenti sono state pubblicate in "Professione docente" di settembre, ottobre, dicembre 2006.

* Questa è solo una parte della Rubrica "Scuola & Scuola" che Libero Tassella cura sul nostro sito (www.gildains.it): aggiornata quotidianamente, è uno strumento prezioso, da consultare con la stessa frequenza con cui viene curata.